



CITTÀ DI
CHIERI

*DISCIPLINA ATTIVITÀ DI PUBBLICO
SPETTACOLO, SICUREZZA EVENTI E
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
(Sessione formativa per dipendenti e
funzionari comunali)*

*Relatore : Marco Odasso
Chieri - 14 Maggio 2018*

Perché siamo qui oggi?



Torino - Piazza San Carlo - 3 giugno 2017

La sera del **3 giugno 2017**, a Torino, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid fu installato in Piazza San Carlo uno dei due maxischermi per permettere ai tifosi rimasti in città di seguire in diretta la partita. Durante lo svolgimento dell'incontro per cause in corso di accertamento si è scatenato il **panico tra la folla**, che ha pensato si trattasse di una bomba o di un attacco terroristico. I tifosi, presi dal terrore, hanno creato una calca per fuggire, che ha provocato ben

1527 feriti e una donna morta dopo 12 giorni di agonia.

La Stampa - 14 aprile 2018

1527

feriti

In piazza San Carlo
rimasero ferite
1527 persone

346

querele

Tagli oltre 1500 feriti
346 hanno
sperto querela

Così su La Stampa



Torino, l'ipotesi di una rapina con spray
dietro la tragedia di piazza San Carlo

Dieci arresti: italiani di seconda generazione, hanno tutti tra i diciotto e i vent'anni. Per il gruppo era la prima volta: nei mesi successivi hanno colpito anche in Europa.

Il 16 marzo un articolo de La Stampa anticipava l'ipotesi investigativa confermata dai dieci arresti di ieri a Torino.



Preso la banda dei rapinatori con lo spray Scatenò la calca in piazza San Carlo

Dieci arresti: italiani di seconda generazione, hanno tutti tra i diciotto e i vent'anni. Per il gruppo era la prima volta: nei mesi successivi hanno colpito anche in Europa.

Venerdì 13 Aprile 2018

«Se gli addetti alla sicurezza per la serata del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo ...

...avessero approntato e predisposto misure idonee a salvaguardare l'ordinato svolgimento dell'evento» e l'incolumità dei partecipanti...

...«la condotta delittuosa» della banda di rapinatori dotati di spray urticante «non avrebbe comportato l'esito infausto»

«La moltitudine di individui avrebbe potuto allontanarsi in pochi minuti».

E' quanto scrive la Procura della Repubblica di Torino nel decreto di fermo di uno dei sospettati

***Quali criticità si
possono verificare
nel corso di un
evento o di una
manifestazione
caratterizzata dalla
presenza di tante
persone?***



Incendio, folgorazione

Cedimento strutturale

Atto inconsulto o attentato terroristico



Caos, panico

Risse, scontri, tafferugli

*Quali sono le **azioni** da mettere in atto per prevenire o almeno limitare tali criticità, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone?*



INTRODUZIONE

- ✓ *a seguito dei tragici **eventi di Piazza San Carlo** del 3 giugno 2017*
- ✓ *la scorsa estate sono state emanate **alcune direttive ministeriali***
- ✓ *inerenti l'**incolumità** e la **sicurezza** di eventi e manifestazioni*

*... la ormai famosa «**Circolare Gabrielli**» e le altre **Circolari «estive» 2017!***

INTRODUZIONE

CIRCOLARI «ESTIVE» 2017 - A seguito dei fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017 sono state emanate:

- ✓ *Direttiva n. 555/08/0001991/2017/1 del **07/06/2017** del Capo della Polizia [c.d. «**Gabrielli**»]*
- ✓ *Circolare n. 11464 del **19/06/2017** del Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile [c.d. «**Frattasi**»]*
- ✓ *Circolare n. 11991 del **20/07/2017** del Capo del Corpo Nazionale VV.F. [c.d. «**Giomi**»]*
- ✓ *Circolare n. 11001/110(10) del **28/07/2017** del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno [c.d. «**Morcone**»]*

... con quali conseguenze?

Sicurezza, annullati molti eventi estivi: "Troppo costoso rispettare le nuove norme". Decaro (Anci): "Differenziare"



Appello: «Esenzioni per rassegne con meno di 5 mila partecipanti»

“Così è impossibile organizzare eventi”

Il sindaco di Rifreddo critica la circolare Gabrielli: paesi alla pari di grandi città.

Circolare Gabrielli, norme troppo rigide: tanti eventi reggiani rischiano di sparire

Il presidente dell'Arci non nasconde la preoccupazione: «Il calo delle feste incide negativamente sulla vita sociale» **di Adriano Arati**

In u
Circ
Brin
Not
pres
di C



individuazione delle aree di ammassamento dei mezzi di soccorso che devono sempre essere soddisfatte. Una tabella classifica gli eventi in base al livello di rischio: se è basso non sono richiesti determinati requisiti ed adempimenti.

Gli organizzatori degli eventi devono presentare un piano al Comune in cui descrivono evento e misure; e il Comune a fare una prima valutazione sulla base della tabella; se è a conoscenza di potenziali rischi si interfaccia con Questura e vigili del fuoco. «Gli organizzatori hanno sempre dovuto sottoporre dei documenti scritti, ora sono rac-

cordati in un unico piano - precisato dalla Prefettura -. Non esiste un modello precompilato: ogni manifestazione ha la sua peculiarità».

Alimenti e bevande

La giunta di Rifreddo critica le nuove regole in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, stabilite dalla delibera della giunta regionale. «Prevede che si compili un modello di una dozzina di pagine da inviare online al Saap dell'Asl - spiega Cavallo -. Chiediamo che le manifestazioni con meno di 5 mila partecipanti vengano esentate dai recenti

decreti sulla sicurezza e sia predisposta una procedura semplificata per somministrare alimenti e bevande».

Servizio di igiene

«È possibile che le nuove modalità diano un po' più di lavoro, ma sono una garanzia in più per tutti - spiega Angelo Pellegrino, direttore dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (Sian) -. Abbiamo studiato una suddivisione della modulistica in base alla richiesta che si deve presentare. È presente sul sito dell'Asl. Siamo a disposizione per fornire informazioni».

© ANSA/AGENZIE



«La circolare Gabrielli contiene semplicemente un **elenco** più o meno indicativo di quelle che sono le **disposizioni di legge**.

Il fatto che oggi qualcuno non faccia gli eventi perché non ha i soldi, mi fa sorgere il fondato sospetto che **prima si facevano le cose così, perché si è sempre fatto**».

Franco Gabrielli - 18 gennaio 2018 - Vercelli

... in realtà la «Gabrielli» e le altre «Circolari estive» 2017 diverse novità invece le introducono!!!


INTRODUZIONE

- ✓ ... diverse **novità normative** introdotte
- ✓ ...oltre ad un deciso richiamo al rispetto della **normativa di sicurezza preesistente**
- ✓ ...normativa in passato **spesso disattesa** da **organizzatori e comuni!**

Ma soprattutto si tratta di un **NUOVO APPROCCIO**
al problema della sicurezza degli eventi!

INTRODUZIONE

- ✓ ...vengono affrontati **contestualmente** sia gli **aspetti di «safety»** (incolumità delle persone), sia quelli di **«security»** (sicurezza ed ordine pubblico)
- ✓ ... può essere **coinvolto il C.P.O.S.P.** - Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, per un **approccio integrato «safety+security»**
- ✓ ... è ora richiesta una **azione sinergica tra tutti gli «attori» interessati** (organizzatori, professionisti, steward, comune, autorità dello Stato, forze dell'ordine, ecc.)
- ✓ ... viene prescritta una **valutazione dei rischi di tutti gli eventi** che si svolgono su aree pubbliche e non solo gli **spettacoli ed i trattenimenti**



Safety & Security
(tutti gli eventi)

Spettacoli & trattenimenti

Normativa generale Safety & Security

Normativa speciale spettacoli

INTRODUZIONE

- ✓ per affrontare le **criticità** afferenti la **sicurezza di eventi e manifestazioni** dopo questa breve introduzione
- ✓ procederemo ad una **panoramica** sulla normativa di sicurezza dei **pubblici spettacoli** e di **altre manifestazioni** regolate dal TULPS
- ✓ trattandosi di procedimenti amministrativi quasi tutti di **competenza comunale**
- ✓ la cui **disciplina normativa è applicabile anche agli eventi di diversa natura** (*vedi Circolare «Frattasi» - 19/06/2017 e Circolare «Morcone» - 28/07/2017*)



**Gli spettacoli ed i
trattenimenti pubblici
(art. 68 e 69 TULPS)**

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

DEFINIZIONE - Per spettacoli e trattenimenti possono intendersi, tutti quei *divertimenti, distrazioni, amenità* **intenzionalmente offerti al pubblico**, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la **potestà tutrice della pubblica autorità** intervenga per garantire:

- ✓ *l'incolumità pubblica*
- ✓ *l'ordine*
- ✓ *la moralità*
- ✓ *il buon costume*

(Circolare MI.SA 20/11/1982, n. 52)

ASPETTI NORMATIVI

NORMATIVA PRIMARIA - La **normativa primaria** in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici è costituita da:

ART. 68 TULPS che prescrive la «**licenza di esercizio**» per spettacoli e trattenimenti pubblici

ART. 80 TULPS che prescrive la «**dichiarazione di agibilità**» dei locali e luoghi di pubblico spettacolo

***... entrambe queste autorizzazioni
sono rilasciate dal Comune!***

AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE - Ai sensi dell'art. 68 del **TULPS**, così come ha chiarito la **Corte Costituzionale** (*sentenze n. 142/1967 e n. 56/1970*), sono compresi negli spettacoli e trattenimenti pubblici, **tutte le rappresentazioni e divertimenti** organizzati :

- ✓ *in luogo pubblico o aperto al pubblico*
- ✓ *nell'esercizio di una attività imprenditoriale*

N.B. : le Sentenza della Consulta si riferiscono all'art. 68 (licenza di esercizio) e non all'art. 80 TULPS (dichiarazione di agibilità del locale)!!!!

CASISTICA

Sono pertanto considerati spettacoli o trattenimenti pubblici:

- ✓ *trattenimenti **danzanti** e feste da **ballo***
- ✓ *corse di **cavalli***
- ✓ *concerti e manifestazioni **musicali***
- ✓ *spettacoli o trattenimenti organizzati **nei pubblici esercizi** e **nei circoli privati***
- ✓ *spettacoli di **arte varia***
- ✓ *spettacoli **viaggianti** e spettacoli **circensi***
- ✓ ***gare di velocità** con veicoli a motore*
- ✓ *rappresentazioni, spettacoli e trattenimenti **di qualsiasi genere***

...purché organizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico e nell'esercizio di un'attività imprenditoriale

ESCLUSIONI

NON sono considerati **spettacoli o trattenimenti** pubblici:

- ✓ le manifestazioni **politiche, sindacali, elettorali**
- ✓ le **funzioni** religiose e le **cerimonie** civili
- ✓ le **conferenze, congressi o convegni**
- ✓ le manifestazioni **sportive** e le feste **private**
- ✓ i **mercati** e le **fiere** espositive o commerciali
- ✓ la **somministrazione** di alimenti e bevande

... sempre che alcuni di questi eventi non assumano carattere di pubblico spettacolo!!!

LUOGO DI SVOLGIMENTO

LUOGO PUBBLICO : qualsiasi area o spazio liberamente accessibile a **chiunque** (*vie, strade ed altre aree che chiunque può utilizzare senza impedimenti e senza particolari formalità*).

LUOGO APERTO AL PUBBLICO : è un luogo al quale possono accedere determinate categorie di persone, nel rispetto di **formalità prestabilite** (*discoteca, cinema, stadio, impianto sportivo, ecc.*).

ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

IMPRENDITORIALITA' - In materia di spettacoli e trattenimenti, sono considerati **elementi integranti** l'attività imprenditoriale:

- ✓ lo **scopo di lucro** (Es.: pagamento biglietto di ingresso, aumento prezzo delle consumazioni, ecc.)
- ✓ la **forma abituale** ed **a favore di terzi**
- ✓ la predisposizione di **strutture organizzate**
- ✓ la **pubblicità dell'attività**
- ✓ l'elevato **numero di partecipanti**
- ✓ ecc., ecc.

N.B. : l'elencazione non è esaustiva e non occorre necessariamente che i predetti elementi siano tutti contestualmente presenti!

AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Ai sensi degli **artt. 68 e 80** del **Testo Unico di Pubblica Sicurezza**, per organizzare, anche in forma temporanea, spettacoli o trattenimenti pubblici, occorre ottenere dal comune:

- ✓ **LICENZA DI ESERCIZIO** di spettacolo o trattenimento pubblico (**art. 68 TULPS**)
- ✓ **DICHIARAZIONE DI AGIBILITA'** del locale o del luogo di pubblico spettacolo (**art. 80 TULPS**)

Licenza di esercizio (*artt. 68 e 69 TULPS*)



Spettacoli o trattenimenti pubblici

Dichiarazione di agibilità (art. 80 TULPS)

Locali di pubblico spettacolo



Luoghi di pubblico spettacolo



LICENZA DI ESERCIZIO

LICENZA DI ESERCIZIO - La **licenza di esercizio** costituisce il **titolo di polizia amministrativa locale** con cui il comune autorizza l'organizzazione di spettacoli o trattenimenti pubblici:

- ✓ ***è denominata «autorizzazione» al n. 78 e segg. della Tabella «A» allegata al D.Lgs. 222/2016***
- ✓ ***salvo i casi espressamente stabiliti, NON è sostituibile con la S.C.I.A.***

LICENZA DI ESERCIZIO

EFFICACIA NEL TEMPO - La **licenza di esercizio** per spettacoli o trattenimenti pubblici può avere un efficacia :

- ✓ ***permanente*** (Es.: discoteca)
- ✓ ***stagionale*** (Es.: spettacolo estivo)
- ✓ ***temporanea*** (Es.: concerto)

ATTIVITA' TEMPORANEE

TEMPORANEE - Sono considerate «**attività temporanee**» quelle caratterizzate da:

- ✓ *una durata **breve** e ben **definita***
- ✓ ***non stagionali** o **permanenti***
- ✓ *che non hanno **cadenza prestabilita***

(Ministero Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - 19/05/2015, n. 5918)

AGIBILITA' DEL LOCALE O LUOGO

L'art. 80 del TULPS stabilisce che il comune **non può concedere la licenza** per l'apertura di un teatro o di un **luogo** di pubblico spettacolo, prima di averne fatto verificare dalla **Commissione di Vigilanza:**

- ✓ **SOLIDITÀ**
- ✓ **SICUREZZA**
- ✓ **IGIENE**

DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ

DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ - La dichiarazione di agibilità del locale o luogo di pubblico spettacolo è:

- ✓ un **titolo di polizia amministrativa locale** (art. 80 TULPS - art. 19 DPR 616/77)
- ✓ necessario per l'apertura di un **locale o di un luogo di pubblico spettacolo**
- ✓ secondo le **«regole tecniche»** stabilite in primis dal **D.M. 19/08/1996**

DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ

ATTENZIONE - La **dichiarazione di agibilità** del locale o luogo di pubblico spettacolo:

- ✓ è un titolo diverso dal «**Certificato di agibilità degli edifici**» (art. 24 e segg. - T.U. Edilizia)
- ✓ non è **mai sostituibile con la S.C.I.A.!!!**

SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONE - Ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS:

- ✓ *per eventi fino ad un **massimo di 200 partecipanti***
- ✓ *che si svolgono **entro le ore 24** del giorno di inizio*
- ❖ *la licenza di esercizio di cui agli artt. 68 e 69 TULPS*
- ❖ *è sostituita dalla SCIA presentata al **SUAP** o ufficio analogo*

(art. 7, c. 8-bis, D.L. 08/08/2013, n. 91, conv. in legge 07/10/2013, n. 112, che ha modificato gli artt. 68 e 69 TULPS)

Eventi minori, fino a 200 partecipanti, che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio

LICENZA DI ESERCIZIO
(artt. 68 e 69 TULPS)

**DICHIARAZIONE
DI AGIBILITA'**
(art. 80 TULPS)



S.C.I.A.
*(art. 7, c.8 bis, D.L.
191/2013, conv. in Legge
112/2013)*

*... ci vuole sempre, anche se
può essere rilasciata sulla
base della **relazione tecnica**
del professionista!!!*



«Locali» e «luoghi» di pubblico spettacolo

LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

LOCALE - Ai sensi dell'art. 16 della **Circolare n. 16/1951** del Ministero dell'Interno e del Tit. I° del **D.M. 19/08/96**, per locale si intende:

**«UN INSIEME DI FABBRICATI,
AMBIENTI E LUOGHI»**

destinati allo spettacolo e trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi.

TIPOLOGIA DI LOCALI

TIPI DI LOCALI - L'art. 17 della **Circolare n. 16 /1951** ed il **D.M. 19/08/1996**, elencano i locali di pubblico spettacolo :

- ✓ **teatri**, teatri tenda (*locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti*);
- ✓ **cinematografi**, cinema-teatri (*locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere*);
- ✓ **locali di trattenimento** (*locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti*);
- ✓ **discoteche**, sale da ballo, disco-bar, night club;
- ✓ **luoghi di spettacolo viaggiante**, parchi di divertimento, circhi;

TIPOLOGIA DI LOCALI

- ✓ **locali multiuso**, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
 - ✓ **sale polivalenti** intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
 - ✓ **impianti sportivi** in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
 - ✓ **piscine** natatorie pubbliche;
- ✓ **luoghi all'aperto ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti (...)**

DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ

CARATTERISTICHE - La **dichiarazione di agibilità** dei locali di pubblico spettacolo è quindi un'autorizzazione:

- ✓ **autonoma** essendo specificatamente prevista dall'art. 19, comma 1, n. 9, del DPR 616/77 ed ha quindi una **propria consistenza formale**
- ✓ **disgiunta** rispetto alla licenza di esercizio di cui all'art. 68 TULPS, alla quale **non si sovrappone necessariamente**
- ✓ **specificata** essendo rilasciata e, pertanto, valida per una **specificata attività** tra quelle indicate nell'art. 17 - Circ. ministeriale n. 16/1951 e nell'art. 1 - DM 19/08/1996.

... ma chi effettua le verifiche?



LA COMMISSIONE DI VIGILANZA

COMMISSIONE DI VIGILANZA

- ✓ è un **organismo tecnico consultivo di natura collegiale**
- ✓ a cui è demandata la verifica della **solidità**, della **sicurezza** e dell'**igiene**
- ✓ dei **locali** o dei **luoghi** di pubblico spettacolo
- ✓ ai fini del rilascio della **«dichiarazione di agibilità»**

(art. 80 - TULPS e artt. 141 e segg. Reg.TULPS)

COMMISSIONE DI VIGILANZA

CARATTERISTICHE - La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- ✓ è **collegio perfetto** e può pertanto validamente deliberare solo in presenza di **tutti i suoi componenti**
- ✓ esprime i propri **pareri per iscritto** attraverso appositi **verbali**

COMPITI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

A) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (**parere di fattibilità o parere sul progetto**) - **art. 141, c. 1, lett. a) - Reg.Tulps**

B) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed a indicare le misure e le cautele ritenute necessarie, sia nell'interesse dell'igiene, che della prevenzione degli infortuni (c.d. **parere di agibilità**) - **art. 141, c. 1, lett. b) - Reg.Tulps**

C) e D) (...)

E) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti (c.d. **«controlli successivi»**) - **art. 141, c. 1, lett. e) - Reg.Tulps**

A) PARERE SUL PROGETTO

art. 141, c. 1, lett. a) - Reg.Tulps



B) VERIFICA AGIBILITA'

art. 141, c. 1, lett. b) - Reg.Tulps



E) CONTROLLI SUCCESSIVI

art. 141, c. 1, lett. e) - Reg.Tulps



PARERE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

CARATTERISTICHE DEL PARERE - La Commissione di Vigilanza esprime per iscritto un «**parere**» cioè una **manifestazione di giudizio** emessa nell'ambito della propria **funzione consultiva**. Tale parere è un atto amministrativo :

- ✓ *endoprocedimentale e non definitivo*
- ✓ *formulato con l'intervento di tutti i componenti della Commissione, che è «collegio perfetto»*

✓ ***obbligatorio e vincolante***

TIPI DI COMMISSIONE DI VIGILANZA

TIPOLOGIE - Esistono due tipologie di Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- ✓ ***Commissione Provinciale***
- ✓ ***Commissione Comunale***

COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE PROVINCIALE (art. 141-bis - Reg. TULPS) interviene:

- ✓ quando quella **comunale non è istituita**
- ✓ nei casi **espressamente stabiliti**, che sono:
 - locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori
 - altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori
 - parchi di divertimento
 - attrezzature da divertimento che comportano sollecitazioni fisiche delle persone superiori ai livelli stabiliti

COMMISSIONE COMUNALE (O «INTERCOMUNALE») (art. 142 - Reg. TULPS) competente in **tutti gli altri casi**.

COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA

COMMISSIONE PROVINCIALE (art. 142 – Reg. TULPS) - La Commissione provinciale di vigilanza è composta:

- ✓ dal **Prefetto** o dal vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede
- ✓ dal **Questore** o suo delegato
- ✓ dal **Sindaco del Comune** in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto, o da un suo delegato
- ✓ dal **dirigente medico** del Servizio Igiene ASL o suo delegato
- ✓ da un **ingegnere** dell'organismo regionale che svolge le funzioni del **genio civile**
- ✓ dal **Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco** o suo delegato
- ✓ da un **esperto in elettrotecnica**

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

COMMISSIONE COMUNALE (O INTERCOMUNALE) - (art. 141 bis - Reg. TULPS) la Commissione comunale di vigilanza è composta:

- ✓ dal **Sindaco** o suo delegato che la presiede
- ✓ dal **Comandante del Corpo di Polizia Municipale** o suo delegato
- ✓ dal **dirigente medico** del Servizio Igiene ASL o suo delegato
- ✓ dal **dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale** o suo delegato
- ✓ dal **Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco** o suo delegato
- ✓ da un **esperto in elettrotecnica**

COMMISSIONE DI VIGILANZA

RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA - **Su loro richiesta**, possono far parte della Commissione di Vigilanza comunale o di quella provinciale, i **rappresentanti di categoria** delle **imprese** e dei **lavoratori**.

MEMBRI SUPPLENTI - Le Commissioni possono essere integrate da membri supplenti che potranno **sostituire quelli effettivi in caso di loro assenza o impedimento**.

COMMISSIONE DI VIGILANZA

CONTROLLI SUCCESSIVI - Il presidente della Commissione **può individuare tra i componenti** della medesima quelli delegati ad effettuare i **controlli «successivi»** (art. 141, comma primo, **lett. e**) - Regolamento TULPS) ma devono comunque essere presenti :

- ✓ *il **medico** del Servizio di igiene dell'ASL*
- ✓ ***l'ufficiale dei Vigili del Fuoco**, o, in mancanza, **altro tecnico del luogo** (tecnico comunale, ovvero professionista esterno)*

(art. 141-bis, ultimo comma, Regolamento TULPS)

«VEXATA QUAESTIO»

- ✓ *Quando è obbligatorio convocare la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo?*
- ✓ *Non c'è una regola fissa e costante: bisogna valutare di volta in volta!*
- ✓ *... anche se sono generalmente escluse le verifiche di luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente, non recintati e privi di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico...*



MINISTERO DELL'INTERNO

Parere prot. P529/4109 sott. 44/B del 02/07/2003

*«In riferimento al quesito in oggetto si chiarisce che le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza **non sono previste** in caso di svolgimento di manifestazioni **in aree all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.**»*

*«In tal caso corre tuttavia l'obbligo di **ottemperare all'ultimo comma del Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.**»*

Esempi di aree delimitate o recintate



Esempi di strutture per lo stazionamento del pubblico





MINISTERO DELL'INTERNO

Parere 14 marzo 2013, prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8)

... sarà **sempre necessaria** la verifica di agibilità **quando vi è un pubblico che assiste** e sono presenti **elementi di contenimento** (panche, sedie, transenne, ecc.)

... si dovrà valutare il **numero** delle persone che assistono, la **tipologia** dello spettacolo ...

... e comunque i **«...rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza»**.



MINISTERO DELL'INTERNO

Nota prot. n. 16096 del 15 novembre 2010

«Il quesito è volto a chiarire le competenze delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso di **manifestazioni all'aperto prive di strutture per lo stazionamento del pubblico.**»

«Al riguardo (...) si ritiene che **le Commissioni siano competenti in tutti i casi in cui le manifestazioni previste possano essere qualificate come attività di pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolte in luoghi all'aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.**»

«Non rientrano in tale fattispecie le feste di paese che prevedano la sola installazione di **bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti.**»

...di certo, dopo i fatti di Piazza San Carlo del giugno 2017...

...c'è stato un nuovo «giro di vite» sul rispetto delle regole ...

... simile a quello che seguì la tragedia del Cinema Statuto del 1983...

La Stampa - Martedì 23 gennaio 2018

Maxischermo abusivo in Parco Dora

il caso

ANDREA ROSSI
MASSIMO NUMA
TORINO

Maxischermo abusivo per Juve-Real Indagato il portavoce di Appendino

Torino, nell'inchiesta anche l'ex braccio destro della sindaca

La sera del 3 giugno a Torino non c'era solo il maxischermo di piazza San Carlo a trasmettere la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Ce n'erano due: davanti al secondo, a Parco Dora, periferia Nord, c'erano quasi 2 mila persone. Ma non uno straccio di permesso: nessuna delibera, nessuna determina, nessuna autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Un evento abusivo, eppure. Che ora costa un avviso di garanzia a dieci persone, tra cui il capo ufficio stampa del Comune, Luca Pasquaretta, e l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana.

Due figure chiave nell'universo di Chiara Appendino. Fino a giugno Giordana ne era il principale collaboratore: la mente, il braccio, il parafulmine. Dopo lo è diventato Pasquaretta. Molto più di un addetto stampa: factotum, tessitore di relazioni, consigliere politico. In una parola, indispensabile per la sindaca Cinquestelle. L'ombra da cui Appendino mai si separa.

A Pasquaretta i pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo, già titolari dell'inchiesta su piazza San Carlo - 21 indagati tra cui Appendino, Giordana, il prefetto Saccone e l'ex questore Sanna - contestano tre reati: apertura abusiva di luogo di pubbli-

Le accuse

I reati contestati sono tre: apertura abusiva di luogo pubblico per spettacolo, invasione di terreni e imbrattamento di cose altrui

co per spettacolo, invasione di terreni, deturpamento e imbrattamento di cose altrui. La procura, in sostanza, lo accusa



DARIO NAZZARI/REPORTERS

di essersi attivato per far installare un secondo maxischermo, contattando alcune persone di sua conoscenza.

L'interessato non commenta. La sua difesa, affidata all'avvocato Luigi Chiappero, ruota intorno al fatto che si sarebbe limitato a fare da cerniera, demandando poi i dettagli operativi ai rapporti tra gli uffici del Comune e gli organizzatori privati. Al vertice della macchina organizzativa, all'epoca c'era Giordana. Ieri mattina gli investigatori hanno perquisito la sua abitazione. Vogliono capire come mai una manifestazione con gli stessi regimi di piazza San Carlo - e presidiata dalle forze dell'ordine - si sia potuta svolgere in totale assenza di permessi comunali. Nessun atto formale, solo una girandola

di telefonate e mail acquisite dalla Digos nei mesi scorsi.

La settimana dopo la finale di Champions League, a Parco Dora, un'ex area industriale, si dovevano svolgere alcuni eventi del Salone dell'Auto. Il Comune chiese agli organizzatori di anticipare l'allestimento di una settimana e proiettare la partita. Risposta negativa, ma qui entra in scena Francesco Capra, un allestitore che - su richiesta dell'addetto stampa di Appendino - si rende di sponibile: mette a disposizione il maxischermo, probabilmente a titolo gratuito (costerebbe 7500 euro al giorno). A dicembre gli uffici delle società di Capra sono stati perquisiti. Qui sarebbero state trovate le tracce di contatti diretti tra l'imprenditore ed esponenti di rilievo del Comune. L'iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone era automatica: oltre a Pasquaretta e Giordana l'inchiesta coinvolge un funzionario del Comune e diversi privati.

© WWW.FOTOAGENZIAREPORTERS.COM

PARERI DELLA COMMISSIONE

PARERI - Normalmente la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo esprime:

- A. **PARERE DI FATTIBILITA'** (o *nulla-osta*) sul **progetto** di un locale o luogo di pubblico spettacolo, **sulla base dell'esame della documentazione tecnica presentata** (art. 141, comma 1, **lett. a**) - Regolamento TULPS)

- B. **PARERE DI AGIBILITA'** **previa verifica delle condizioni di sicurezza** del locale o luogo di pubblico spettacolo, normalmente attraverso un **sopralluogo** (art. 141, comma 1, **lett. b**) - Regolamento TULPS)

LOCALI E IMPIANTI FINO A 200 PERSONE

SEMPLIFICAZIONE - Ai sensi dell'art. 141, comma 2 - Regolamento TULPS per i **locali** e gli **impianti** con capienza **pari o inferiore a 200 persone**:

- ✓ *il **parere di fattibilità** (o nulla-osta sul progetto)*
- ✓ *il **parere di agibilità** (sopralluogo)*

sono sostituiti da una:

«Relazione tecnica asseverata»

redatta da un **professionista abilitato** (*geometra, perito, ingegnere o architetto*)

RELAZIONE TECNICA

EFFICACIA RELAZIONE TECNICA - Fino alla capienza di **200 persone** è possibile autorizzare :

- ✓ *lo svolgimento di attività temporanee di spettacoli o trattenimenti (Es.: **concerto**)*
- ✓ *l'apertura di locali permanenti di pubblico spettacolo (Es.: **discoteca**)*

sulla base della **sola relazione tecnica asseverata del professionista abilitato.**



MINISTERO DELL'INTERNO

Nota n. 557/PAS/U/004683 del 23-3-2017

(...) «Sembra pertanto potersi concludere nel senso della conferma dell'applicabilità dell'effetto sostitutivo, appena descritto, della relazione asseverata ...

... tanto agli impianti stabili e appositamente dedicati allo spettacolo e all'intrattenimento ...

... quanto agli **allestimenti occasionali in strutture ordinariamente ad altre attività** (es.: concerti in pubbliche piazze o all'interno di stadi calcistici, ecc.)» (...)

SEMPLIFICAZIONE FINO A 200 PERSONE

78	Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-<i>bis</i>, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</p> <p>All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.</p>	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui R.D. n. 773/1931, artt. e 80 golamento per esecuzione del Testo co delle leggi di pubblica sicurezza di cui R.D. n. 635/1940, art. 141- <i>bis</i> , c. 2
----	--	----------------	--	---

N° 78 - TABELLA «A» - D.Lgs. 222/2016

«L'istanza deve essere presentata al SUAP, che **la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo** come integrata ai sensi dell'art. 141-*bis*, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.»

«All'istanza è allegata la **relazione asseverata** che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art 141, comma 2.»



MINISTERO DELL'INTERNO

Nota n. 557/PAS/U/004683 del 23-3-2017

*(...) «In secondo luogo, il combinato disposto della modifica di cui si è detto all'art. 141, c. 2, del Regolamento TULPS e della previsione riportata, in termini identici, alle righe 78 e 80 nel superare la necessità del sopralluogo fisico e del parere finale della Commissione, pare **confermare la sopravvivenza dei compiti indicati alla lettera e), solo in funzione dei quali si giustificerebbe la trasmissione dell'istanza alle CVLPS, altrimenti priva di qualsiasi funzione.**»*

*«Ciò comporta la sopravvivenza anche del potere di quest'ultima di eventualmente **suggerire all'organo comunale** preposto al rilascio dell'autorizzazione ex artt. 68 e 80 TULPS (il cui regime per il resto è invariato) la **prescrizione** agli organizzatori dell'evento o ai responsabili dell'impianto di **specifiche misure cautelari** in funzione di tutela della pubblica incolumità e sicurezza (atteso il potere di controllo anche sulle "cautele imposte").»*

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO FINO A 200 PERSONE

Parere sul progetto
[art. 141, c. 1, lett. a)]



**Relazione asseverata
del professionista**

Parere di agibilità
[art. 141, c. 1, lett. b)]



**Relazione asseverata
del professionista**

**Prescrizioni e
controlli successivi**
[art. 141, c. 1, lett. e)]



***Trasmissione istanza e
relazione asseverata alla
Commissione di vigilanza
(N. 78 - Tab. «A» - D.Lgs. 222/2016)***

ALLESTIMENTI TEMPORANEI E RIPETITIVI

SEMPLIFICAZIONE - Ai sensi dell'art. 141, u.c., Regolamento TULPS, salvo casi particolari, **non occorre una nuova verifica:**

- ✓ per gli **allestimenti temporanei** che si ripetono **periodicamente**
- ✓ per i quali la Commissione abbia già **concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni**

... sempre che il luogo, le strutture, gli impianti e gli allestimenti coincidano perfettamente!

IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTI SPORTIVI - Gli impianti ed i complessi sportivi :

- ✓ *in cui si svolgono **manifestazioni e attività sportive regolate dal C.O.N.I.** e dalle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.*
- ✓ *ove è prevista la presenza di **oltre 100 spettatori***
- ✓ *sono soggetti al **D.M. 18 marzo 1996***

IMPIANTI SPORTIVI

SPETTACOLI OCCASIONALI - Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento **occasionale** di intrattenimenti e spettacoli, si applicano:

- ✓ *il **D.M. 18 marzo 1996** per quanto attiene la distribuzione del **pubblico sulle tribune***
- ✓ *il **D.M. 19 agosto 1996** per la sistemazione del **pubblico nell'area destinata all'attività sportiva***

DOCUMENTAZIONE

GENERALITÀ : per ottenere la «Dichiarazione di agibilità», occorre presentare **tutta la documentazione prescritta** dall'art. 1 della Circolare n. 16/1951 del Ministero dell'Interno, nonché quella eventualmente richiesta da **specifiche norme** di sicurezza.

Allegato I - D.M. 07/08/2012 - Documentazione richiesta dal Comando VV.F.

DOCUMENTAZIONE MINIMA - E' comunque richiesta quella che segue:

- ✓ **Domanda** da parte dell'organizzatore
- ✓ **Planimetria** rappresentante l'area di spettacolo e le aree adiacenti, la disposizione del palco e delle strutture di contenimento del pubblico, nonché le altre installazioni ed impianti previsti, i dispositivi antincendio, i servizi igienici, le uscite di sicurezza, ecc.
- ✓ **Relazione tecnica** descrittiva delle caratteristiche generali della manifestazione, delle strutture e materiali, delle vie di uscita, degli impianti elettrici, degli impianti termici, delle cucine, degli impianti di distribuzione gas, delle attrezzature e impianti antincendio disponibili, ecc.

LUOGHI ALL' APERTO

ESCLUSIONE - Ai sensi dell'**art. 1**, comma 2, lett. a) e del **Titolo IX del D.M. 19/08/96**, **sono esclusi** dall'ambito di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi :

- ✓ ***luoghi e spazi all'aperto utilizzati occasionalmente e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico***
- ✓ ***anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico***

... per cui **non sono necessarie le verifiche della Commissione di Vigilanza**, ma occorre munirsi di **alcuni documenti ...**



LUOGHI ALL'APERTO

privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico

LUOGHI ALL' APERTO

DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA - Se si tratta di **luoghi e spazi all'aperto** utilizzati occasionalmente e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, non è richiesta la **dichiarazione di agibilità** e, di conseguenza, la verifica da parte della Commissione di vigilanza, essendo sufficienti:

- ✓ **idoneità statica delle strutture** allestite, a firma di professionista abilitato
- ✓ **dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici** installati (D.M. 37/2008), a firma di tecnico abilitato
- ✓ **relazione sull'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio**, a firma di professionista abilitato

Titolo IX - D.M. 19/08/1996

***... si riporta di seguito
un quadro di sintesi :***

TIPOLOGIA EVENTI	CONDIZIONI STRUTTURALI	ADEMPIMENTI DI SICUREZZA	TITOLO ABILITATIVO
<p style="text-align: center;">All'aperto <i>(artt. 68 e 69 Tulps - Tabella A - n. 77 e 78)</i></p>	Assenza di strutture o impianti di contenimento del pubblico	Rispetto della normativa generale di sicurezza e, in particolare, del Titolo IX del D.M. 19/08/1996	nessuno
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ capienza fino a 200 persone ▪ assenza di «impianti soggetti a certificazione di sicurezza» 	Relazione tecnica asseverata del professionista che elimina la necessità di intervento della Commissione di Vigilanza	Autorizzazione <i>(istanza e relazione tecnica sono trasmesse dal SUAP alla Commissione di Vigilanza)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ capienza oltre 200 persone <i>oppure:</i> ▪ presenza di «impianti soggetti a certificazione di sicurezza» 	Verifica da parte della Commissione di Vigilanza <i>(parere sul progetto + parere di agibilità)</i>	Autorizzazione
<p style="text-align: center;">In locali aperti al pubblico o in strutture o impianti destinati ad altre attività <i>(artt. 68 e 69 Tulps - Tabella A - n. 80)</i></p>	capienza fino a 200 persone	Relazione tecnica asseverata del professionista che elimina la necessità di intervento della Commissione di Vigilanza	Autorizzazione <i>(istanza e relazione tecnica sono trasmesse dal SUAP alla Commissione di Vigilanza)</i>
	capienza oltre 200 persone	Verifica da parte della Commissione di Vigilanza <i>(parere sul progetto + parere di agibilità)</i>	Autorizzazione
<p style="text-align: center;">Temporanei "lunghi" <i>(artt. 68 e 69 Tulps)</i></p>	capienza fino a 200 persone	Relazione tecnica asseverata del professionista che elimina la necessità di intervento della Commissione di Vigilanza	Autorizzazione <i>(istanza e relazione tecnica sono trasmesse dal SUAP alla Commissione di Vigilanza)</i>
	capienza oltre 200 persone	Verifica da parte della Commissione di Vigilanza <i>(parere sul progetto + parere di agibilità)</i>	Autorizzazione
<p style="text-align: center;">Temporanei "brevi" <i>(si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio - artt. 68, 2° c. e 69, 2° c. Tulps))</i></p>	fino a un massimo di 200 partecipanti	Relazione tecnica asseverata del professionista che elimina la necessità di intervento della Commissione di Vigilanza	SCIA <i>(la SCIA è trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza)</i>
<p style="text-align: center;">Temporanei "ripetitivi" <i>(art. 141, u.c., Tulps)</i></p>	Eventi che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni	Rispetto della normativa generale di sicurezza <i>(non occorre una nuova verifica degli aspetti di sicurezza da parte della Commissione di Vigilanza).</i>	Autorizzazione



**Le altre manifestazioni ed eventi
disciplinati dal TULPS dal Regolamento**

RIUNIONI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

RIUNIONI - Ai sensi dell'**art. 18** TULPS, le riunioni o manifestazioni pubbliche sono:

- ✓ *raggruppamenti o raduni di persone*
- ✓ *organizzati in «luogo pubblico» (vie, piazze, ecc.)*
- ✓ *caratterizzati da «unità di intenti» tra i partecipanti*

1) LUOGO «PRIVATO»

Nessun obbligo di preavviso!



2) LUOGO «APERTO AL PUBBLICO»

Nessun obbligo di preavviso!

(Sentenza 31/3/1958, n. 27 – Corte Costituzionale)



3) LUOGO «PUBBLICO»

*Obbligo preavviso al Questore
(art. 18 Tulp)*



RIUNIONI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

PREAVVISO AL QUESTORE - I **promotori** di riunioni o manifestazioni pubbliche devono dare avviso al Questore **almeno 3 giorni prima**

LIMITAZIONI O DIVIETO - Il **Questore**, dopo aver eventualmente coinvolto il **Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica**, ha il potere di:

- ✓ ***stabilire limitazioni spaziali o temporali***
- ✓ ***vietarne lo svolgimento per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico***

FUNZIONI, CERIMONIE E PROCESSIONI

DEFINIZIONE - Ai sensi dell'art. 25 TULPS, si tratta di:

- ✓ *funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto*
- ✓ *processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie*

FUNZIONI, CERIMONIE E PROCESSIONI

PREAVVISO - Chi **promuove** o **dirige** funzioni, cerimonie o processioni:

- ✓ *deve darne **avviso al Questore***
- ✓ ***almeno 3 giorni prima** della data di **svolgimento***

FUNZIONI, CERIMONIE E PROCESSIONI

SECURITY - Ai sensi dell'art. **26** TULPS, il Questore ha il potere di:

- ✓ *stabilire limitazioni spaziali o temporali*
- ✓ *vietarne lo svolgimento*

*per ragioni di **ordine pubblico** o di **sanità pubblica***

COMPETENZE COMUNALI

COMPETENZE COMUNALI - Il comune, in caso di riunioni o manifestazioni pubbliche, funzioni, cerimonie e processioni fuori dai luoghi destinati al culto:

- ✓ *valuta l'opportunità del rilascio della **concessione di occupazione** del suolo pubblico e di **nulla-osta al transito** sulle strade comunali*
- ✓ *tenuto conto dei **diritti costituzionali** degli interessati (art. 17, 19 e 20 Cost.) e delle esigenze di **viabilità** e **polizia urbana***

... pensate che sia tutta «aria fritta»????



**«VERNANTE (CN) - 6 aprile 2012 - Auto contro
processione religiosa, 2 morti e 8 feriti»**

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

DEFINIZIONE - Come stabilito dall'art. **123** del Regolamento TULPS, si tratta di:

- ✓ *manifestazioni sportive*
- ✓ *con carattere educativo*
- ✓ *senza finalità di **lucro** o di **speculazione***



MANIFESTAZIONI SPORTIVE

PREAVVISO - I promotori di queste manifestazioni sportive:

- ✓ devono darne **avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco)**
- ✓ **almeno 3 giorni prima** di quello fissato per la manifestazione **(naturalmente sarebbe meglio farlo 30 giorni prima!)**

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

PUBBLICO SPETTACOLO - L'autorità di pubblica sicurezza:

- ✓ *ove ritenga che la manifestazione assuma **carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico***
- ✓ *invita subito i promotori a munirsi della **licenza prescritta dall'art. 68 TULPS***
- ✓ *e ne **informa tempestivamente il Questore***

COMPETIZIONI SPORTIVE

COMPETIZIONI SPORTIVE -

Le competizioni sportive :

- ✓ con **veicoli** o **animali** e quelle **atletiche**
- ✓ che si svolgono sulle **strade** ed **aree pubbliche**

devono essere **autorizzate** ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada.





Organizzazione e assistenza sanitaria eventi e manifestazioni programmate
COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL 118

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL 118

COMUNICAZIONE - La **D.G.R. 29/12/2014, n. 59-870** della Regione Piemonte (*che ha recepito l'accordo 05/08/2014 della Conferenza Unificata Stato-Regioni*), prevede:

- ✓ *l'**obbligo di comunicazione preventiva** al 118 per tutte le manifestazioni*
- ✓ *la **modulistica necessaria** per la valutazione del rischio sanitario e delle misure organizzative idonee a fronteggiarlo (**modelli A1 e A2**)*

SOCCORSO SANITARIO

LIVELLO DI RISCHIO (Modello A1) - Gli eventi e le manifestazioni, dovunque si svolgano, all'aperto o al chiuso, programmati o organizzati per fini sportivi, ricreativi, sociali, da privati, enti non profit, o da qualunque organizzazione economica, **devono essere classificati al livello di rischio**, ovvero alla probabilità di necessità di soccorso sanitario sulla base di alcuni fattori. Il piano di soccorso dovrà essere articolato attraverso:

- ✓ *analisi di rischio e dei fattori dell'evento*
- ✓ *analisi delle risorse all'evento (es. numero partecipanti)*
- ✓ *quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio*
- ✓ *individuazione delle problematiche logistico/organizzative*

Modello A1
Calcolo rischio sanitario

Allegato A1

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

Variabili legate all'evento			
Periodicità dell'evento	Annuale/semi-annuale	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico/sociale	3	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Brevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nelle viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Alto (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1	
	All'aperto	2	
	Localizzata e ben definita	1	
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Porteggio temporaneo palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	

Variabili legate al pubblico			
Stima dei partecipanti	5.000-25.000	1	
	25.000- 100.000	2	
	100.000-500.000	3	
	>500.000	4	
Età prevalente dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m ²	1	
	Media 3-4 persone/m ²	2	
	Alta 5-8 persone/m ²	3	
	Estrema > 8 persone/m ²	4	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
Score totale			

.....

FIRMA DELL'ORGANIZZATORE

.....

SOCCORSO SANITARIO

ALGORITMO DI MAURER (Modello A2) - E' un algoritmo per la valutazione dei **rischi di un evento** e l'eventuale **dimensionamento del dispositivo di soccorso** necessario. L'algoritmo considera diversi criteri attraverso un sistema a punteggio.

- ✓ **evento** (periodicità, tipologia, caratteristiche del luogo e logistica dell'area)
- ✓ **pubblico** (stima della popolazione prevalente, densità/mq, condizione e tipo di partecipanti...)

L'algoritmo assegna valori assegnati che identificano le inclinazioni, fornendo come risultato il punteggio del rischio; in base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio.

Modello A2
Dimensionamento dispositivo di soccorso

Allegato A2

Tabella: Algoritmo di Maurer

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

ALGORITMO DI MAURER	
1	NUMERO DI VISITATORI MASSIMO CONSENTITO (capacità del luogo della manifestazione)
2	NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE PREVISTO
<p>500 visitatori 1 punto</p> <p>1000 visitatori 2 punti</p> <p>1500 visitatori 3 punti</p> <p>3000 visitatori 4 punti</p> <p>6000 visitatori 5 punti</p> <p>10000 visitatori 6 punti</p> <p>30000 visitatori 7 punti</p> <p>3 punti per ulteriori 10000</p> <p>Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso il punteggio va raddoppiato</p>	<p>In base al numero dei biglietti venduti, alle precedenti esperienze di manifestazioni analoghe, o in base alla superficie libera disponibile (valore di riferimento 2 visitatori/mq, è possibile risalire al numero effettivo di presenze previste.</p> <p>Ogni 500 visitatori viene dato un punto</p>

3 TIPO DI MANIFESTAZIONE	
Ogni manifestazione ha un rischio intrinseco legato alle attività in essa previste:	
tipo di manifestazione	fattore di moltiplicazione
Manifestazione sportiva generica	0,3
Esposizione	0,3
Bazar	0,3
Dimostrazione o Corteo	0,8
Giochi d'artificio	0,4
Mercatino delle pulci o di Natale	0,3
Airshow	0,9
Carnevale	0,7
Mista (Sport+Musica+Show)	0,35
Concerto	0,2
Corchia	0,5
Gara Auto/Motociclistica	0,8
Manifestazione Musicale	0,5
Opera	0,2
Gara Ciclistica	0,3
Esibizioni	0,1
Concerto Rock	1
Rappresentazioni Teatrali	0,2
Show - parata	0,2
Festa di quartiere o di strada	0,4
Spettacolo di Danza	0,3
Festa Folcloristica	0,4
Fiera	0,3
Gara di Fondo	0,3

4	PRESENZA DI PERSONALITÀ Nel caso in cui la manifestazione coinvolga la partecipazione di personalità si considerano 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste.
5	POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO Se in base ad informative delle forze dell'ordine relative ai partecipanti alla manifestazione, è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine saranno inoltre da conteggiare altri 10 punti
6	1. I punti relativi al numero di visitatori consentiti ed effettivi, vanno sommati tra loro. 2. Il risultato va moltiplicato per il fattore moltiplicativo relativo al tipo di manifestazione. 3. I punteggi relativi alla presenza di personalità o problematiche di ordine pubblico vanno sommati al risultato ottenuto. Il punteggio risultante identifica il rischio totale della manifestazione.

Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto							
Ambulanza da soccorso		Ambulanza da trasporto		Team di Soccorritori a piedi		Mezzi a unità medicalizzate	
punteggio	Amb. socc.	punteggio	Amb. trasp.	punteggio	soccorritori	punteggio	medici
0,1 – 6,0	0	0,1 – 4,0	0	0,1 – 2,0	0	0,1 – 13,0	0
6,1 – 25,5	1	4,1 – 13,0	1	2,1 – 4,0	3	13,1 – 30,0	1
25,6 – 45,5	2	13,1 – 25,0	2	4,1 – 13,5	5	30,1 – 60,0	2
45,6 – 60,5	3	25,1 – 40,0	3	13,6 – 22,0	10	60,1 – 90,0	3
60,6 – 75,5	4	40,1 – 60,0	4	22,1 – 40,0	20	> 90,1	4
75,6 – 100,0	5	60,1 – 80,0	5	40,1 – 60,0	30		
> 100,1	6	80,1 – 100,0	6	60,1 – 80,0	40		
		100,1 – 120,0	8	80,1 – 100,0	80		
				100,1 – 120,0	120		

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL 118

LIVELLO DI RISCHIO - In base al livello di rischio, sono previste **tre tipologie** di manifestazioni, con differenti adempimenti :

- ✓ per la tipologia **«A»** (livello **molto basso/basso**) è sufficiente la **comunicazione preventiva** al 118,
- ✓ per le tipologie **«B»** (livello **moderato/elevato**) e **«C»** (livello **molto elevato**), oltre alla comunicazione deve essere :
 - presentato il **piano di soccorso sanitario**
 - acquisita la **risposta/validazione del 118**

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL 118

EVENTI COMUNALI - Se l'organizzatore della manifestazione è il Comune, **non è prevista la risposta o validazione del 118**, ma sono comunque necessari:

- ✓ *la **comunicazione preventiva al 118***
- ✓ *il **piano di soccorso sanitario** per le tipologie «**B**» e «**C**»*

cittadini

guida al servizio sanitario

- > accedere ai servizi sanitari
- > alimenti e salute
- > animali domestici
- > assistenza ospedaliera
- > certificazioni e riconoscimenti
- > cure sul territorio
- > donazioni
- > emergenza
- > farmaci
- > prevenzione
- > salute e diritti
- > sostegno alle cure
- > strutture sanitarie
- > domande frequenti

notizie[HOME](#) > [GUIDA AL SERVIZIO SANITARIO](#) > [EMERGENZA](#)

Segnalazione eventi e manifestazioni



Le manifestazioni culturali, religiose, sportive e di informazione o a elevato rischio che richiamano molti spettatori in luoghi pubblici richiedono una pianificazione adeguata del soccorso sanitario, che deve essere integrata con il sistema dell'Emergenza sanitaria territoriale, per poter garantire una risposta organizzata, idonea e specifica. L'obbligo sulla sicurezza per gli organizzatori di eventi è stato sancito dal decreto legislativo del 28 agosto 1997, rispetto al

quale nel 2014 sono state definite le **"Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"**. In Piemonte è in vigore la [DGR del 29.12.2014, n. 59-870](#).

[Il livello di rischio](#)[L'algoritmo di Maurer](#)[Il servizio web per l'invio dei dati](#)**accedi al servizio**



**I rapporti con la normativa in
materia di «Safety & Security»**

«SAFETY & SECURITY»

SAFETY - Rappresenta la tutela dell'**incolumità** delle persone, proteggendole da **criticità** quali :

- ✓ ***incendi, folgorazioni ed infortuni in genere***
- ✓ ***cedimento e collasso delle strutture***
- ✓ ***affollamento eccessivo, caos e panico***
- ✓ ***ecc.***

«SAFETY & SECURITY»

SECURITY - Rappresenta la tutela della **sicurezza** e dell'**ordine pubblico**, rispetto alla criminalità ed alle condotte tese al violento sconvolgimento dell'ordine socio-politico-economico:

- ✓ ***reati in genere***
- ✓ ***risse, tafferugli, disordini e scontri di piazza***
- ✓ ***attentati ed altre azioni terroristiche***

«SAFETY & SECURITY»

NORMATIVA GENERALE - Nel nostro ordinamento la normativa in materia di **sicurezza ed ordine pubblico** è **vasta ed articolata**:

- ✓ **Costituzione e Codice penale**
- ✓ **Testo Unico** delle Leggi di P.S. (R.D. 18/6/31, n. 773)
- ✓ **Regolamento** di Esecuzione del TULPS (R.D. 06/05/40, n. 635)
- ✓ **Leggi speciali** in materia di sicurezza ed ordine pubblico (armi, stranieri, ordine pubblico, stupefacenti, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, misure di prevenzione, ecc.)
- ✓ **Regolamenti** (Es. : D.M. 19/08/196 o D.M. 18/05/2007)
- ✓ **Circolari** (Es.: Circolare n. 16/1951, o le «famose» **Circolari «estive» 2017 - Gabrielli, Frattasi, Giomi, Morcone**)

LE CIRCOLARI «ESTIVE»

CIRCOLARI «ESTIVE» - A seguito dei fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017 sono state emanate:

- ✓ *Direttiva n. 555/08/0001991/2017/1 del **07/06/2017** del Capo della Polizia [c.d. «**Gabrielli**»]*
- ✓ *Circolare n. 11464 del **19/06/2017** del Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile [c.d. «**Frattasi**»]*
- ✓ *Circolare n. 11991 del **20/07/2017** del Capo del Corpo Nazionale VV.F. [c.d. «**Giomi**»]*
- ✓ *Circolare n. 11001/110(10) del **28/07/2017** del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno [c.d. «**Morcone**»]*

Ma qual è l'ambito di applicazione della normativa in materia di «safety & security»?

A quali eventi o manifestazioni si applicano le «circolari estive» 2017?



AMBITO DI APPLICAZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE - Proviamo a stabilire l'ambito di applicazione della nuova normativa in materia di «safety & security» rispetto a **due variabili**:

- ✓ *il **luogo** di svolgimento dell'evento*
- ✓ *la **tipologia** dell'evento*

AMBITO DI APPLICAZIONE

LUOGO DI SVOLGIMENTO - Trattando di **pubblici spettacoli**, abbiamo visto che ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2, e del Titolo IX del D.M. 19/08/1996, erano finora **esclusi** :

- ✓ *luoghi all'aperto non delimitati e utilizzati occasionalmente*
- ✓ *privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico*

AMBITO DI APPLICAZIONE

LUOGO DI SVOLGIMENTO - Ora invece la Circolare «Gabrielli» e le altre Circolari «estive»:

- ✓ *non ripropongono questa esclusione*
- ✓ *per cui il **campo di applicazione** della nuova normativa in materia di safety & security*
- ✓ *per quanto attiene al **«luogo di svolgimento»** dell'evento*
- ✓ *è esteso a **tutte le manifestazioni ed eventi** che si svolgono in **«aree pubbliche di libero accesso»***

AMBITO DI APPLICAZIONE

TIPOLOGIA EVENTO - Rispetto alla «tipologia di evento» la normativa che stiamo esaminando si applica:

- ✓ *ad eventi, spettacoli o manifestazioni di **qualsiasi natura o finalità***
- ✓ *a prescindere dalla sottoposizione al TULPS o alle verifiche della **Commissione di Vigilanza***
- ✓ *indipendentemente dal loro **affollamento***

... come stabilisce la Circolare «Frattasi»!!!!

Direttiva U.0011464 19/06/2017 del Capo del Dipartimento dei VV.F., del Soccorso pubblico e della Difesa civile - «Frattasi»

(...)

«2. Va preliminarmente evidenziato che gli eventi cui fa riferimento la citata direttiva del 7 giugno u.s. [c.d. «Gabrielli»], possono corrispondere a **manifestazioni di qualunque natura o finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui pubblici spettacoli.**»

«Proprio per tale motivo è evidente che le manifestazioni pubbliche per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di safety devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che richiedano un surplus di attenzione e cautela, **indipendentemente dalla loro tipologia e, anche per quanto si dirà in seguito, dall'affollamento**»

AMBITO DI APPLICAZIONE «SAFETY & SECURITY»



CRITERI APPLICATIVI

CRITERI APPLICATIVI - Tuttavia in base alla Circolare «Frattasi» l'applicazione concreta delle **misure di safety** :

- ✓ dovrà essere **«ragionevole»**, **«progressiva»** e **«proporzionata»**
- ✓ dovrà mantenere un **«approccio flessibile»**
- ✓ tenendo conto della **«specificità natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento»**

Linee-guida della Prefettura di Roma

LIVELLO DI RISCHIO - Il documento **allegato alla Circolare «Morcone»** del 28/07/2017, opera una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a **tre diversi livelli di rischio**:

✓ **BASSO**

✓ **MEDIO**

✓ **ELEVATO**

rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come **calibrare le misure di sicurezza** indicate dalle *circolari «estive» 2017*

TABELLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO («SAFETY»)



Festa di Roma

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
Altre variabili (più scelte)	Concerto pop/rock	4	
	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
Luogo (più scelte)	>3 giorni	3	
	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
	Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1
Disponibilità d'acqua		-1	
Punto di ristoro		-1	
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF		+1	
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF		1	
SUBTOTALE A			



Festa di Roma

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 - 200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001 - 10.000	10	
	> 10.000	10	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	-1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Ecitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

LIVELLO DI RISCHIO	Punteggio
basso	< 15
medio	15 ÷ 25
elevato	> 30

Linee-guida della Prefettura di Roma

- ✓ per ognuno dei **tre livelli di rischio** (basso, medio, elevato)
- ✓ determinato in base al **punteggio calcolato**
- ✓ le cartelle indicano le **misure di safety** da adottare
- ✓ e la relativa **«struttura del sistema di mitigazione del rischio»**

Linee-guida della Prefettura di Roma

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

- ✓ **Cartella 1. Riferimento normativo**
- ✓ **Cartella 2. Requisiti di accesso all'area**
- ✓ **Cartella 3. Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso**
- ✓ **Cartella 4. Capienza dell'area della manifestazione**
- ✓ **Cartella 5. Suddivisione della zona spettatori in settori**
- ✓ **Cartella 6. Protezione antincendio**
- ✓ **Cartella 7. Gestione dell'emergenza - Piano di emergenza**
- ✓ **Cartella 8. Operatori di sicurezza**



Le responsabilità degli organizzatori e del comune

ACCETTABILITA' DEL RISCHIO

- ✓ *il **RISCHIO ZERO** non esiste, per avere **rischio zero** dovremmo rinunciare a eventi, spettacoli, manifestazioni!*
- ✓ *privando la comunità locale dell'elevato **valore aggregativo, sociale o culturale** di tali iniziative!*

*...e ciò **NON È POSSIBILE!!!***

RESPONSABILITA' MORALE

«Quando una disgrazia è accaduta e non si può più mutare, non ci si dovrebbe permettere neanche il pensiero che le cose potevano andare diversamente o addirittura essere evitate: esso infatti aumenta il dolore fino a renderlo intollerabile».

Arthur Schopenhauer

La Stampa - 18 gennaio 2016

STRAGE DI SAN GERMANO

Nel 2010 morirono 5 persone e 8 rimasero ferite: condannati i responsabili della pro loco, il titolare dell'impianto in cui venne ricaricata la bombola difettosa e il vigile urbano che modificò le autorizzazioni rilasciate per la festa



RESPONSABILITA'

... quasi mai siamo di fronte a **condotte dolose!**

... spesso, anzi, abbiamo a che fare con **persone volenterose e disponibili!**

... occorre perciò conciliare la **funzione sociale, turistica e culturale** di manifestazioni & eventi

... con il preminente valore della **sicurezza**

SICUREZZA & RESPONSABILITA'



OLTRE ALLA RESPONSABILITA' MORALE ...

*... responsabilità
penale*



*... responsabilità
civile*





«...più che la famigerata circolare Gabrielli, esiste un 2° comma dell'art. 40 del codice penale, secondo il quale **chi ha l'obbligo giuridico di impedire che avvenga un tragico fatto, e non lo impedisce, equivale a cagionarlo**: e quello è il fondamento del reato colposo.»

«Questi signori che si preoccupano, anche legittimamente, del fatto che non hanno i soldi per garantire la sicurezza, dovrebbero sapere che **se succede un evento come una morte o lesioni loro ne rispondono**».

Franco Gabrielli - 18 gennaio 2018 - Vercelli

REATO OMISSIVO IMPROPRIO

Art. 40, comma 2, Codice penale

«Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.»

«Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo!» (Molière)

REATO OMISSIVO IMPROPRIO

... gli **organizzatori**, i **professionisti** interessati, i **funzionari** e gli **amministratori** comunali

... rivestono una **«posizione di garanzia»** avendo l'**obbligo giuridico di impedire i sinistri**

... hanno la **responsabilità «penale»** in caso di **incidenti** a norma dell'art. 40, c. 2, Codice penale

... e, di conseguenza, la **responsabilità «civile»** a norma dell'art. 2043 Codice civile

LA VERITÀ SU PIAZZA SAN CARLO

“Mi sono affidata ai funzionari”

La difesa della Appendino con i pm

Depositati gli atti dell'indagine. La sindaca: “Mai entrata nell'iter burocratico”

GIUSEPPE LEGATO
MASSIMILIANO PEGGIO

«Non compete al mio ruolo di sindaco vedere e vagliare concessioni e autorizzazioni. Non sono mai entrata nel merito dell'iter burocratico dei provvedimenti che erano adottati per consentire l'organizzazione (della proiezione del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo della finale di Champions League). Vi erano dei funzionari preposti a tali compiti e questo mi dava sicurezza». Ancora: «Nessun ufficio mi ha sollevato questioni, criticità e nessuna obiezione fu fatta anche sulla documentazione. Non compete al mio ruolo di sindaco vagliare concessioni e/o autorizzazioni. Vi erano funzionari e preposti a tali compiti e questo mi dava sicurezza».

Così il 20 novembre scorso, negli uffici della procura, il sindaco di Torino Chiara Appendino si è difesa dalle accuse di omicidio colposo, disa-



VIOLAZIONI E SANZIONI

A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI ed, eventualmente, di amministratori e funzionari comunali, **in «concorso» o in «cooperazione» colposa:**

- ✓ **Art. 423, 424, 434 e 449 C.p.** : **incendio, crollo o disastro colposi** (reclusione fino a 5 anni) → **reati di pericolo**
- ✓ **Art. 590 C.p.** : **lesioni personali colpose** (reclusione fino a 2 anni)
- ✓ **Art. 589 C.p.** : **omicidio colposo** (reclusione da 6 mesi a 5 anni)
- ✓ **Eventuali altri reati previsti da leggi speciali, in particolare in materia di incolumità, igiene e sicurezza sui lavoro**

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NORMATIVA - Il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** disciplina, come è noto, la salute e la sicurezza nei **luoghi di lavoro**.

RESPONSABILITA' - I soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 rivestono una «**posizione di garanzia**» e sono pertanto responsabili della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, **ivi compresi eventi e manifestazioni**.

SOGGETTI RESPONSABILI - Gli **organizzatori** ed i **funzionari comunali** (*datori di lavoro, dirigenti, preposti ex D.Lgs. 81/2008*) sono responsabili anche sotto il profilo della salute e sicurezza dei lavoratori, **ivi compresi i dipendenti e/o i volontari impiegati**.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PRO-LOCO - Le Pro Loco hanno **obblighi diversificati** in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs. 81/2008) a seconda se si avvalgono:

- ✓ *del lavoro volontario dei **solì associati***
- ✓ *del lavoro di **volontari del servizio civile***
- ✓ *anche del lavoro **di dipendenti o equiparati***

VIOLAZIONI E SANZIONI

A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI ed, eventualmente, di amministratori e funzionari comunali, **in concorso o in cooperazione colposa**:

- ✓ **Art. 666 C.p.** : *spettacolo o trattenimento senza licenza di esercizio*
- ✓ **Art. 681 C.p.** : *spettacolo o trattenimento senza verifica condizioni di sicurezza, o in violazione delle prescrizioni di sicurezza imposte dalla Commissione di Vigilanza*
- ✓ **Artt. 675 e segg., C.p.** : *contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone*

APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

«Colui che, anche sporadicamente o in un'unica circostanza e non a titolo professionale, adibisce un locale allo svolgimento di uno spettacolo pubblico, ignorando le prescrizioni relative alla pubblica incolumità, deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 681 c.p.»

Cassazione penale, sez. I, 24/09/2015, n. 43712

Cassazione penale, Sez. I, 08/01/2018, n. 207

«La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica», è configurabile **anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.**»

«D'altra parte la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, sussiste anche in caso di **inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio.**»

«Il precetto di cui all'art. 681 c.p. non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a **«chiunque»** apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica.»

«Conseguentemente, la norma incriminatrice va applicata **anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo.**»

VIOLAZIONI E SANZIONI

AMMINISTRATORI E FUNZIONARI COMUNALI nella loro qualità di pubblici ufficiali possono, inoltre, rispondere di:

✓ **Art. 323 C.p. : abuso d'ufficio**

(reclusione da 1 a 4 anni)

✓ **Art. 328 C.p. : omissione di atti d'ufficio** *(reclusione da 6 mesi a 2 anni)*

✓ **ecc..**

*... e gli organizzatori di eventi possono a loro volta rispondere di **concorso in reato proprio** con i pp.uu.!*

RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 2043 - Codice civile

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»



A photograph showing the aftermath of an explosion. In the foreground, a firefighter in a black uniform with reflective yellow stripes and a white helmet is visible. The background shows a severely damaged structure, likely a food stand or market stall, with twisted metal and debris. The scene is outdoors under a clear blue sky.

La Stampa - 31 gennaio 2018

**MORÌ NELLA STRAGE DI SAN GERMANO:
AI FIGLI 700 MILA EURO DI RISARCIMENTO**

Condannati la Pro loco e il venditore della bombola esplosa



Art. 1917 Codice Civile
Assicurazione della responsabilità civile

«Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.»

Attenzione però alle eventuali «clausole di rivalsa», del contratto, specialmente quando le circostanze dell'incidente integrino gli estremi di reato!!!

PREVEDIBILITA' E RESPONSABILITA'

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' - Possono però risultare idonei ad escludere la responsabilità (*per difetto dell'elemento soggettivo colposo*) **condotte o eventi oggettivamente imprevedibili** :

✓ **CONDOTTA «ABNORME»** :

- *Es.: un anziano incensurato, e che non ha mai dato sintomi di squilibrio, comincia a sparare dalla finestra sulla folla!*

✓ **EVENTO «ABNORME»** :

- *Es.: un meteorite precipita nell'area di spettacolo, causando **gravi danni alle persone**»!*

Linee-Guida Prefettura di Roma

(allegate alla Direttiva «Morcone» del 28/07/2017)

« (...) per **nessun evento il rischio potrà mai equipararsi allo zero**, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio **fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.**»

PREVEDIBILITA' E RESPONSABILITA'

ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' - Può inoltre risultare idonea ad escludere la responsabilità la carenza del **nesso di causalità**:

- ✓ *tra il **fatto illecito** ed il **danno** (art. 2043 c.c.)*
- ✓ *tra la **condotta** e l'**evento** (art. 40 e 41 c.p.)*

... l'assenza del «nesso di causalità»
esclude la responsabilità!

PREVEDIBILITA' E RESPONSABILITA'

RACCOMANDAZIONI - In generale, per cercare di **evitare i rischi, gli incidenti** e le conseguenti **responsabilità**, si consiglia di:

- 1) *effettuare un'adeguata la **valutazione** del rischio individuando le **criticità** e le **vulnerabilità***
- 2) *predisporre **idonee cautele e misure di prevenzione***
- 3) *organizzare un **appropriato sistema gestionale** della sicurezza dell'evento*

PREVEDIBILITA' E RESPONSABILITA'

RACCOMANDAZIONI - In concreto, si raccomanda:

- ✓ di effettuare una **valutazione «scritta»** del rischio e delle conseguenti **«cautele»** da adottare, il che consente una **miglior difesa** in caso di eventi tragici
- ✓ di richiedere ed ottenere i **titoli abilitativi** prescritti, il che **riduce il rischio** a carico degli organizzatori
- ✓ di affidarsi a **professionisti qualificati e coscienziosi**, il che consente una **progettazione e gestione** più sicura dell'evento



... CHE FARE???

... effettuata una **idonea valutazione del rischio**, individuate ed adottate le **cautele ragionevolmente necessarie**, organizzato un **idoneo sistema gestionale**:

... è opportuno continuare ad organizzare in sicurezza gli eventi, per salvaguardare le loro positive ricadute sociali, culturali e turistiche!

CHE FARE???

Dobbiamo fare tutto il possibile...

***«Ad impossibilia
nemo tenetur»***





ADEMPIMENTI AUTORIZZATORI

Domande, progetti, piani, documentazione

PROPOSTA DI MODELLO ORGANIZZATIVO

ORGANIZZATORE

L'**ORGANIZZATORE** invia al **Comune** l'istanza di autorizzazione allo svolgimento di eventi o manifestazioni, corredata della **scheda di valutazione del livello di rischio** e dalla **documentazione tecnica** prescritta in relazione alla tipologia di evento.

COMUNE

Il **SINDACO**, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori e delle eventuali esperienze pregresse, definisce le misure da approntarsi, con il supporto del **Responsabile Ufficio Manifestazioni**, del **Responsabile Ufficio Tecnico** e del **Comandate Polizia Locale**.

Acquisisce altresì, ove previsto, il parere della **Commissione di Vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 TULPS).

Ove non emergano significativi innalzamenti dei livelli di rischio, il **Sindaco acconsente allo svolgimento dell'evento/manifestazione**.

AUTORITA' PROVINCIALI DI P.S.

Se invece si prospettano **condizioni particolarmente critiche non risolvibili a livello locale** ma che, al contrario, richiedano un *quid pluris* in termini di misure precauzionali, il **Sindaco** o il **Presidente della Commissione di Vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo, così come il **Questore** per le pubbliche manifestazioni di cui all'art. 18 TULPS, potranno formalmente richiedere al **PREFETTO** di sottoporre la questione al vaglio del **C.P.O.S.P. - Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**, eventualmente integrato da esponenti dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dal Sindaco del Comune interessato.

ADEMPIMENTI

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE - Gli **organizzatori** dovranno **informarsi per tempo** e presentare le **domande** al comune, predisponendo ed allegando la **documentazione** richiesta (*almeno 20 giorni prima - Circolare «Giomi» del 20/07/2017*).

INTEGRAZIONI - Il Comune, la Commissione di Vigilanza, la Prefettura, i Vigili del Fuoco, ecc., potrebbero richiedere **integrazioni documentali**, a cui gli organizzatori dovranno provvedere.

AUTORIZZAZIONI - Gli **amministratori** ed i **funzionari** comunali potranno autorizzare gli eventi **solo in presenza delle condizioni di legge.**

DOCUMENTAZIONE DI «SAFETY»

ADEMPIMENTI DI «SAFETY» - Per organizzare in sicurezza **qualsiasi tipo** di evento o manifestazione pubblica, occorre presentare al comune (o al SUAP se il Comune ha disposto in tal senso):

- ✓ *la **Domanda** (anche per l'occupazione del suolo pubblico)*
- ✓ *il **Progetto di Manifestazione***
- ✓ *il **Piano di Emergenza***

(Circolari «Frattasi» del 19/06/2017, «Giomi» del 20/07/2017 e «Morcone» del 28/07/2017)

PIANO DI EMERGENZA

FONTI NORMATIVE - Il **Piano di emergenza** è prescritto e disciplinato da:

- ✓ **D.M. 19/08/1996** (*punto 18.5 - Piano di sicurezza antincendi*)
- ✓ **D.M. 10/03/1998** (*Allegato VIII - Piano di emergenza*)
- ✓ **D.L.gs. 09/04/2008, n. 81** (*art. 100 e segg. - Piano di emergenza e di coordinamento - Allegato XV*)
- ✓ **Circolari** «Frattasi» del 19/06/2017, «Giomi» del 20/07/2017 e «Morcone» del 28/07/2017
- ✓ **Cartella 7** - *Linee Guida Prefettura di Roma, allegate alla Circolare «Morcone» del 28/07/2017*

DOCUMENTAZIONE ASSISTENZA SANITARIA

ADEMPIMENTI SANITARI - Per organizzare in sicurezza **qualsiasi tipo** di evento o manifestazione pubblica, occorre :

- ✓ per la tipologia **«A» (livello molto basso/basso)** è sufficiente la **comunicazione preventiva** al 118,
- ✓ per le tipologie **«B» (livello moderato/elevato)** e **«C» (livello molto elevato)**, si dovrà:
 - presentare la **comunicazione preventiva** al 118:
 - presentare il **piano di soccorso sanitario** al 118:
 - acquisire la **risposta/validazione** del 118

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/emergenza/281-segnalazione-eventi-e-manifestazioni>

DOCUMENTAZIONE SPETTACOLI & TRATTENIMENTI

SPETTACOLI O TRATTENIMENTI - Se poi si tratta di uno spettacolo o trattenimento pubblico, occorrerà altresì:

- ✓ **Domanda di licenza di p.s.** (artt. 68 o 69 Tulps)
- ✓ **Relazione tecnica asseverata (fino a 200 persone** sostituisce il parere della Commissione di Vigilanza - art. 141 Reg.Tulps)
- ✓ **Domanda di agibilità** (art. 80 Tulps) e di sopralluogo Commissione di Vigilanza **oltre le 200 persone + documentazione tecnica richiesta** (Circolare 16/1951 - DM 19/08/1996 - DM 10/03/1996 - D.M. 07/08/2012 Allegato I)

DOCUMENTAZIONE ALTRI EVENTI TULPS

ALTRI EVENTI TULPS - Se invece si tratta di altri eventi comunque regolati dal TULPS occorrerà:

- ✓ **PREAVVISO AL QUESTORE** per **riunioni o manifestazioni pubbliche** (politiche, sindacali, di protesta, ecc. - art. 18 Tulps)
- ✓ **PREAVVISO AL QUESTORE** per **funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, processioni ecclesiastiche o civili** nelle pubbliche vie (art. 25 Tulps)
- ✓ **PREAVVISO AL SINDACO** per **manifestazioni sportive** con carattere educativo, senza finalità di lucro (art. 123 Reg.Tulps)

ADEMPIMENTI COMUNI

ADEMPIMENTI COMUNI - In ogni caso, **qualsiasi** sia la manifestazione o l'evento:

- ✓ dovrà essere richiesta l'autorizzazione per **l'occupazione del suolo pubblico** (eventi statici)
- ✓ dovrà essere richiesto il **nulla-osta per l'utilizzazione di strade comunali** (eventi dinamici)

CONTENUTO DELLA CARTELLA

- ✓ **Normativa** sulla sicurezza dei pubblici spettacoli
- ✓ **Normativa** in materia di safety & security
- ✓ **Modulistica** e schemi in materia di safety & security, elaborata sulla base delle Linee-guida della Prefettura di Roma





... a questo punto cedo volentieri la parola all'Ing. Alessandro Cattaneo!

FINE



Grazie per l'interesse accordato!

AVVERTENZA

Le presentazioni che precedono costituiscono un elaborato divulgativo distribuito gratuitamente, per cui nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'autore per eventuali danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura che dovessero verificarsi in relazione all'utilizzazione delle informazioni e delle indicazioni ivi contenute.

E' comunque vietata l'utilizzazione del materiale di che trattasi senza l'autorizzazione dell'autore.

marco.odasso@tiscali.it